CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003311 - 03/06/2013 - USCITA
Allegati : 0

FM/COO:cr

Roma, 31 MAG. 2013

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Nola
Via Anfiteatro Laterizio, n. 220
80035 Nola (NA)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 139/2013 – Sospensione dall'esercizio professionale: riflessi e conseguenze.

Con riferimento al primo quesito formulato in data 15 maggio 2013 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 3151 del 23.05.2013), con il quale si richiede quali siano gli effetti e quale sia la decorrenza del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti di un iscritto nel periodo intercorrente tra la data della delibera e la data in cui l'interessato ne viene a conoscenza, si osserva quanto segue.

Gli effetti della sanzione disciplinare decorrono solo dal momento della notifica della delibera e quindi da quando l'iscritto ne ha avuto conoscenza.

Ne deriva, pertanto, che sono da ritenersi validi gli atti compiuti dal professionista fino alla notifica del provvedimento dell'Ordine.

In relazione al secondo quesito proposto, con cui si domanda se, nel caso l'iscritto sani la morosità ed il Presidente emetta provvedimento di revoca, debba esserne data pubblicazione sull'albo nonostante il provvedimento sia estinto, si precisa che, in linea generale, i provvedimenti disciplinari devono risultare agli atti del fascicolo personale dell'iscritto ma non occorre, invece, la pubblicazione del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale nell'albo sul sito dell'Ordine atteso che, una volta che il suddetto provvedimento sia stato revocato per avere il professionista rimosso la morosità, non è più necessario darne menzionare giacché è venuta meno la funzione di tutela dei terzi.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349